

TI_GERICHTE 60.2022.220 vom 14. Juni 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.220

FR: TI_GERICHTE 60.2022.220 du 14 juin 2023

IT: TI_GERICHTE 60.2022.220 del 14 giugno 2023

Regeste

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono ed il decreto di non luogo a procedere del procuratore pubblico. truffa processuale. falsa testimonianza. falsità in documenti. apprezzamento anticipato delle prove. in dubio pro duriore

Erwägungen

E. 1

. Gli inc. 60.2022.220 e 60.2022.221 sono congiunti nel giudizio – in applicazione dell'art. 30 CPP – in considerazione dei medesimi fatti e delle analoghe censure, motivazioni e richieste dei reclami.

E. 2

. 2.1. Giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere (art. 310 cpv. 1 CPP) rispettivamente di abbandono (art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l'art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 2.2

La tassa di giustizia di CHF 1'500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'550.-- (millecinquecentocinquanta), sono poste a carico della RE 1, _____. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a _____, _____, CHF 1'000.-- (mille) a titolo di indennità. 3. 3.1. Il reclamo 12/16.8.2022 (inc. 60.2022.220), per quanto ricevibile, è respinto.

E. 2.3.1

In applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.). L'interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica

che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) lesa dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2). Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

E. 2.3.2.1

La RE 1, titolare dei beni giuridici tutelati dall'art. 146 CP (decisione TF 1B_554/2021 del 6.6.2022 consid. 4.2.; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.) e dall'art. 251 CP (decisione TF 6B_554/2021 del 6.6.2022 consid. 4.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 73; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., vor art. 251 CP n. 5 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, 4. ed., art. 251 CP n. 1), accusatrice privata, è legittimata a reclamare secondo l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica dei decreti di abbandono rispettivamente di non luogo a procedere, che hanno negato l'esistenza dei citati reati ipotizzati, che l'avrebbero lesa personalmente, direttamente ed attualmente.

E. 2.3.2.2

Per quanto concerne l'ipotizzato reato di falsa testimonianza, si rileva che l'art. 307 CP tutela anzitutto l'interesse collettivo e tende quindi principalmente a salvaguardare in un processo l'accertamento dei fatti dall'influenza di prove personali false e a difendere in tal modo gli interessi dell'amministrazione della giustizia e il suo funzionamento (decisione TF 6B_140/2022 del 9.5.2023 consid. 3.3.2.). Esso protegge secondariamente, e non soltanto in maniera indiretta, i diritti delle parti al processo, di modo che la parte può essere considerata lesa; la lesione tocca nondimeno essenzialmente i diritti di procedura della parte (decisione TF 6B_140/2022 del 9.5.2023 consid. 3.3.2.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 307 CP n. 5; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., art. 307 CP n. 1). Una persona è considerata danneggiata soltanto se i suoi interessi privati sono effettivamente colpiti dalla falsa testimonianza: deve esporre in che misura i suoi interessi privati siano effettivamente toccati dall'atto litigioso, affinché il suo danno appaia la conseguenza diretta dell'atto denunciato [decisione TF 1B_304/2020 del 3.12.2020 consid. 3.2.; DTF 123 IV 184 consid. 1c); BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 81]. Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice (art. 307 cpv. 3 CP), non vengono pregiudicati interessi privati: non può esserci un danneggiato (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 81). Qualora il litigio all'origine della denuncia penale non sia ancora terminato [definitivamente (decisione TF 1B_649/2012 dell'11.9.2013 consid. 3.3.)], non si può tuttavia sapere se la pretesa falsa dichiarazione potrebbe avere una qualsiasi influenza sullo stesso: a questo stadio si tratta di semplici congetture (decisione TF 6B_1144/2018 del 6.2.2019 consid. 3.). Il reato in questione non è di conseguenza idoneo a ledere direttamente l'interessato nei suoi diritti giuridicamente protetti in difetto di legame diretto tra il contestato reato e l'implicito pregiudizio addotto. In ragione, come si vedrà, dell'esito del procedimento, può nondimeno restare irrisolta la questione inerente alla legittimazione della reclamante a presentare il gravame contro il decreto di non luogo a

procedere in relazione al reato di falsa testimonianza.

E. 2.4

Le esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.

E. 3

. Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP) . Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP). Si ricorda che l'azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indiziati. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento .

E. 3.2

La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'050.-- (millecinquanta), sono poste a carico della RE 1, _____. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rinfonderà a PI 1, _____, la somma di CHF 700.-- (settecento) a titolo di indennità. 4. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 5. Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

E. 4

. 4.1. La RE 1 ipotizza anzitutto il reato di falsità in documenti giusta l'art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 1 ss.)] in relazione ai doc. P, AA e V, allegati all'istanza di conciliazione promossa da _____ (atti allegati al doc. A, annesso alla denuncia, AI 1).

E. 4.2

Il reato reprime la falsificazione di un documento (falso materiale) e la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).

E. 4.2.1

Nel primo caso, l'art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso. Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l'autore apparente rispettivamente quando l'atto fa sorgere l'apparenza che esso derivi da un'altra persona rispetto all'autore effettivo (decisione TF 6B_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.3.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 3). Esistono nondimeno situazioni in cui il fatto di firmare con un altro nome non costituisce un falso. Non si ha, di principio, un titolo falso se l'autore firma con un nome altrui con l'accordo, esplicito e preventivo, di questa persona (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.2.; decisioni TF 6B_721/2021 del 22.12.2021 consid. 1.3.; 6B_1151/2014 del 16.12.2015 consid. 3.2.). E questo anche nei casi di rappresentazione detta nascosta: l'autore apparente del titolo coincide con l'autore reale, ovvero il rappresentato, che vuole il titolo in merito alla sua esistenza ed al suo contenuto (“ Geistigkeitstheorie ”; DTF 132 IV 57 consid. 5.1.2.; decisioni TF 6B_721/2021 del 22.12.2021 consid. 1.3.; 6B_1151/2014 del 16.12.2015 consid. 3.2.); restano riservati i casi di documenti che devono essere redatti personalmente (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.2.; decisione TF 6B_1151/2014 del 16.12.2015 consid. 3.2.).

E. 4.2.2

Nel caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta “ menzogna scritta ” trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero unicamente se il documento possiede un'accresciuta capacità persuasiva perché il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF 6B_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.3.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 64 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.).

E. 4.2.3

Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 181).

E. 4.3.1

La reclamante sostiene che il doc. P costituirebbe un falso materiale perché la firma asseritamente apposta da _____ non sarebbe la sua e, parimenti, un falso ideologico perché quanto indicato nello scritto 6.10.2015 non corrisponderebbe alla realtà.

E. 4.3.2

Il doc. P – intestato alla _____ ed indirizzato alla RE 1, datato 6.10.2015 – riporta il seguente testo: “ Oggetto: danno consolle in legno intagliato e dorato con piano in broccatello di _____ metà XVIII secolo cm. 205x95x95. La presente per contestare la lettera ricevuta da _____ e datata 2/7/2015 nella forma e nel contenuto. Il mandato per il magazzino è stato conferito da _____ solo alla spett.le RE 1 di _____, quindi non possiamo accettare nessuna proposta di rimborso proveniente dalla _____ a noi sconosciuta. Vi abbiamo da tempo esibito tutta la documentazione comprovante il danno da noi subito e valutato in euro 97.250,00, così suddiviso: Perizia del

dott. PI 1 che attesta il danno nel 50% del valore della consolle quindi Euro 82.500 Fattura _____ srl per restauro piano in marmo della consolle per Euro 6.250,00 Fattura _____ srl per il restauro della cassa contenente la consolle per Euro 2.770,00 Fattura _____ per restauro della consolle per Euro 6.000,00 Nostro malgrado dobbiamo ritenere la ditta RE 1 la sola responsabile del danno da noi subito e vi invitiamo a procedere al rimborso di quanto dovutoci espletando tutte le azioni che riterrete più opportune. Cordiali saluti. _____.” Segue una firma illeggibile.

E. 4.3.3.1

Si è detto che, interrogato il 22.4.2021, _____ (deceduto nel dicembre 2021) ha anzitutto affermato che la _____. sarebbe stata una società panamense domiciliata presso il suo studio, di proprietà di _____, che egli avrebbe amministrato/gestito quale fiduciario. Non avrebbe mai visto il doc. P. La firma non sarebbe stata la sua. Avrebbe saputo che _____ avrebbe scritto una lettera di questo tenore per annunciare i danni alla RE 1. Non avrebbe assolutamente saputo che avrebbe messo il suo nome; non l'avrebbe mai autorizzato a scrivere una lettera con il suo nome. _____, sempre nel corso di questa audizione, ha nondimeno aggiunto che ci sarebbe potuta essere stata la possibilità che la lettera fosse stata scritta dalla sua segretaria, su dettatura di _____ e che lei avesse firmato in vece di _____ in sua assenza. Sarebbe stata consuetudine un tal modo di agire [“ Un cliente chiamava in ufficio perché doveva mandare una lettera in modo urgente a nome della fiduciaria o a nome della società che gestiva il mio studio. A quel punto chi era presente, anche in mia assenza, scriveva la lettera e sottoscriveva dove c'era il mio nome .” (p. 3)]. A suo dire, questo modo di procedere sarebbe occorso spesso con _____. Ora, che effettivamente la lettera possa essere stata firmata dalla segretaria di _____ in sua assenza, così come da lui ipotizzato, sembra essere confermato dall'email 16.10.2015, ore 17:34, indirizzata alla RE 1 (e per lei a _____), del seguente tenore: “ Buonasera, in relazione alla vostra mail e relativo allegato, siamo a ribadire quanto evidenziato con lettera del 6 ottobre 2015. Rimaniamo in attesa di un appuntamento con il sig. _____. Cordiali saluti. _____.” (doc. 3, allegato al verbale 19.10.2021 di _____, AI 17). Il fatto che in tale email _____ faccia esplicito e chiaro riferimento ad uno scritto 6.10.2015 indirizzato alla RE 1 lascia invero manifestamente intendere che lo scritto in questione sia stato redatto ed inviato alla RE 1. La circostanza che la RE 1, nel gravame, ometta del tutto di prendere posizione sulla citata email è invero significativo. Il fatto che la firma apposta sullo scritto non fosse di _____, ma verosimilmente della sua segretaria, non ha valenza penale. Si è infatti esposto che, secondo la giurisprudenza, non si ha un falso se l'autore firma con il nome di un'altra persona, con l'accordo di quest'ultima, e questo anche nei casi di rappresentazione nascosta: l'autore apparente del documento coincide allora con l'autore reale, ossia il rappresentato, che vuole il documento, sia riguardo alla sua esistenza, sia riguardo al suo contenuto. Il fatto che, nello scritto, si sia ommesso di indicare che esso era firmato in rappresentanza di _____ (menzionando segnatamente “ per procura ” o “ per ordine ”) non è dunque rilevante. In tale situazione, la circostanza che il procuratore pubblico non avrebbe mai richiesto l'esibizione del doc. P originale è ininfluente.

E. 4.3.3.2

Sull'ipotizzato falso ideologico, si ricorda che la “ menzogna scritta ” trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto. Nella fattispecie

concreta è manifesto che lo scritto in questione – che la reclamante taccia di falso nel contenuto – non ha dette caratteristiche: esso costituisce una semplice allegazione di parte, e come tale soggetto a verifica e/o a discussione, che non comprova – perché atto facente difetto di particolare credibilità in forza della legge o della persona che lo ha steso – che il suo contenuto sia veritiero, ovvero non viziato o simulato. Si tratta infatti dell'esposizione dei fatti dal punto di vista della _____, ovvero di una sua presa di posizione in relazione ad un precedente scritto della _____ in merito all'asserito danno ed alla sua quantificazione. Alla _____ ed a _____ non può essere attribuita una particolare posizione di “ garante ” o di “ quasi garante ”, idonea a rendere lo scritto un falso ideologico. Lo scritto non può dunque godere di particolare credibilità. Questo scritto, in altre parole, non possiede un'accresciuta capacità persuasiva perché il preteso falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto. In queste circostanze, anche nell'ipotesi in cui il contenuto dello scritto non sia conforme al vero, questione che può senz'altro restare irrisolta essendo irrilevante ai fini del procedimento penale, si deve necessariamente concludere per l'assenza di indizi di colpevolezza per falsità in documenti a carico di _____.

E. 4.4.1

La reclamante afferma che il doc. AA sarebbe un falso materiale: la firma asseritamente di PI 1 non sarebbe la sua, perché difforme da quella apposta su altri atti da lui sottoscritti.

E. 4.4.2.1

PI 1, interrogato il 25.11.2021, ha addotto di aver allestito e firmato personalmente la dichiarazione 12.12.2014 di cui al doc. Q e la dichiarazione 15.10.2020 di cui al doc. AA (tutti atti allegati all'istanza di conciliazione, annessa alla denuncia, AI 1). Così come pure l'ulteriore scritto 21.10.2021, in cui confermava di avere redatto e firmato gli scritti 12.12.2014 e 15.10.2020 (AI 26). Ciò che è sufficiente per negare indizi di reato. La firma sul doc. AA è peraltro del tutto identica alla sua firma apposta su altri atti (cfr. doc. Q e AI 26), fatto che sostanzia la predetta conclusione.

E. 4.4.2.2

PI 1 si sarebbe reso responsabile anche del reato di falso ideologico per la stesura delle sue valutazioni di cui ai doc. Q e AA in quanto “ perito iscritto all'albo dei periti di _____ ”. Il fatto che PI 1 sarebbe un “ perito iscritto all'albo dei periti di _____ ” non conferisce tuttavia agli atti di cui ai doc. Q ed AA particolare credibilità per la qualità della persona che li ha redatti. Si rileva infatti – richiamando per analogia il reato di falsa perizia di cui all'art. 307 CP – che perito ai sensi di detta disposizione è soltanto colui che viene nominato in tale veste da un giudice oppure da un procuratore pubblico (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 307 CP n. 13), ritenuto che un rapporto scritto di un perito privato non ha particolare valenza probatoria (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 307 CP n. 13). Di modo che quanto indicato da PI 1 nei due atti sopra ricordati costituisce una mera allegazione di parte, e come tale soggetta a verifica e/o a discussione.

E. 4.4.3.1

La RE 1 imputa inoltre a PI 1 il reato di falsa testimonianza giusta l'art. 307 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque come testimone, (...) in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, (...) (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 307 CP n. 5 ss.)]. A suo giudizio, PI 1 avrebbe detto il falso per aver affermato “

(...) ricordo di aver valutato nel 2014 la consolle presso un restauratore di _____, _____ . Per quanto concerne la perizia del 2020 non ho visionato la consolle poiché mi era stato chiesto di aggiornare il valore della stessa ” (verbale 25.11.2021) rispettivamente “ Io ho visionato la consolle dopo la sua rottura e prima del relativo restauro presso dei restauratori a _____. Non ricordo precisamente dove visionai la consolle e il relativo marmo, mi sembra in due posti diversi. In seguito ho visto la consolle dopo l’avvenuto restauro .” (verbale 20.6.2022 nella causa civile).

E. 4.4.3.2

Ora, come a ragione ritenuto dal magistrato inquirente, PI 1, nel corso del suo interrogatorio 20.6.2022, ha addotto di avere visto in due occasioni la consolle , ovvero dopo la rottura e prima del restauro presso dei restauratori di _____, precisando tuttavia di non ricordarsi la data ed i luoghi in cui ciò era avvenuto. Egli non aveva pertanto mai comunicato alcun luogo specifico in cui si sarebbe recato per visionare la parte in marmo dell’opera. Non si poteva dunque escludere che PI 1 avesse visionato la consolle prima che la stessa, o quantomeno la parte in marmo, venisse trasportata dal marmista _____. Il fatto che _____ abbia addotto che nessuno sarebbe andato da lui a visionare la consolle non è sufficiente per fondare indizi di colpevolezza a carico di PI 1 per quanto da lui asserito nel corso delle audizioni. Le dichiarazioni di _____ presentano peraltro incongruenze con quanto affermato, sempre in sede civile, da _____, di modo che non si può partire dalle dichiarazioni di _____ per imputare al denunciato reati penali. Come ritenuto dal pubblico ministero. Dai fatti sono del resto trascorsi tanti anni, per cui è ragionevole che gli interrogati, PI 1 compreso, non riescano a ricordare precisamente gli spostamenti della consolle rispettivamente delle sue componenti (marmoree e lignee) e che, tra le varie dichiarazioni, ci siano discrepanze. Dalle quali nondimeno nulla di particolare si può dedurre in capo ad indizi di reato.

E. 4.5.1

La reclamante ritiene un falso ideologico il doc. V, con cui _____ ed _____ avrebbero stipulato la permuta della consolle con un quadro. Il loro valore sarebbe stato stimato in Euro 60'000.00. L’atto sarebbe stato costruito nel suo contenuto. Esso avrebbe infatti indicato la data del 29.10.2020, con obbligo di versare il pagamento convenuto entro il 31.12.2020, ossia dopo poco meno di un mese dalla ricezione del giudizio 12.11.2020 ed a due settimane dopo il suo passaggio in giudicato. La costruzione della permuta sarebbe stato un mezzo per dimostrare, in modo artificioso, la perdita di valore della consolle e l’esborso economico a carico di _____.

E. 4.5.2

Con il doc. V, di data 29.10.2020, _____ ed _____, premesso che il 5.4.2017 essi avevano posto in essere la permuta della consolle con un quadro e che avevano convenuto al momento del trasferimento delle opere che esse avessero un valore di Euro 60'000.00 ciascuna, si sono accordati che _____ versasse alla controparte Euro 30'000.00 a saldo e stralcio di ogni contestazione presente e futura. E questo perché, secondo il doc. V, dopo la permuta erano emersi problemi conservativi della consolle più importanti di quelli già noti alle parti.

E. 4.5.3

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un contratto in forma scritta semplice, anche se simulato, non realizza un falso ideologico: esso non dimostra infatti, di principio,

che le dichiarazioni concordi di volontà corrispondano alla reale volontà delle parti [decisione TF 6B_1270/2021 del 2.6.2022 consid. 4.1.4. ; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 156]. La redazione di un contratto dal falso contenuto può costituire un falso ideologico soltanto se esistono delle garanzie speciali che le dichiarazioni concordanti delle parti corrispondano alla loro reale volontà; è necessario che il contraente si trovi in una posizione di quasi garante rispetto alla vittima (DTF 146 IV 258 consid. 1.1.1.; decisione TF 6B_1270/2021 del 2.6.2022 consid. 4.1.4.).

E. 4.5.4

Il contenuto del contratto di cui al doc. V, anche nell'ipotesi in cui fosse falso, come sostenuto dalla reclamante, costituirebbe una semplice bugia che, secondo la giurisprudenza, non ha rilevanza penale. A _____ ed a _____, parti al contratto, non può infatti essere attribuita una particolare posizione di “ garante ” o di “ quasi garante ”, idonea a rendere il contratto un falso ideologico. Si tratta di un mero contratto tra privati, senza un valore probatorio accresciuto, senza una particolare capacità di convincere e senza una speciale garanzia di veridicità. Il fatto che _____ sarebbe l'avvocato penalista italiano di _____ non muta questa conclusione: nell'ambito del contratto egli ha manifestamente agito quale privato.

E. 5

. 5.1. La reclamante ipotizza poi il reato di truffa [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (art. 146 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 41 ss.)] in relazione al fatto che gli atti tacciati di falso sarebbero stati prodotti in giudizio a comprova di un'istanza di conciliazione obbligatoria per dimostrare la veridicità di una pretesa pecuniaria valutata in Euro 150'020.00.

E. 5.2

La truffa processuale è un caso particolare di truffa. Essa consiste nell'ingannare con astuzia il tribunale al fine di determinarlo a rendere una decisione (materialmente sbagliata) pregiudizievole al patrimonio della controparte o di terzi (DTF 122 IV 197 consid. 2.; decisione TF 6B_807/2021 del 7.6.2022 consid. 4.1.2.).

E. 5.3

Si è detto nei considerandi precedenti che dall'incarto non emergono indizi di colpevolezza in relazione agli atti tacciati di falso dalla reclamante (doc. P, AA, V), che _____ aveva prodotto in allegato all'istanza di conciliazione nell'ambito della causa da lui promossa nei suoi confronti davanti al pretore. In queste circostanze, ritenuto che il reato è ipotizzato con riferimento alla presentazione dei predetti atti, si deve concludere per l'assenza di indizi di colpevolezza del reato di truffa processuale.

E. 6

. 6.1. La reclamante postula l'assunzione di alcune prove, segnatamente l'audizione dei restauratori _____ e _____, di PI 1, di _____ e di _____.

E. 6.2

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1029/2016 del 27.4.2017 consid. 2.4.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all'imputato) [decisione TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 1). Il principio inquisitorio giusta l'art. 6 CPP non obbliga nondimeno l'autorità penale ad assumere d'ufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)] delle parti (art. 107 cpv. 1 lit. e CPP) mezzi di prova qualora – in considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove secondo l'art. 139 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_182/2022 del 25.1.2023 consid. 1.2.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 3).

E. 6.3

Per i motivi alla base dei decreti di abbandono e di non luogo a procedere e di questo giudizio, si poteva/può rinunciare senza incorrere in arbitrio ad esperire ulteriori prove (segnatamente a procedere ai postulati interrogatori), che non avrebbero potuto/potrebbero manifestamente mutare l'esito del procedimento.

E. 7

. 7.1. Si ricorda infine che per la decisione se emanare un decreto di non luogo a procedere o un decreto abbandono vale il principio in dubio pro duriore, riconducibile al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 310 cpv. 2, 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B_475/2020 del 31.8.2020 consid. 2.2.1.)], che comporta che un decreto di non luogo a procedere o di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento non sono date. L'istruzione deve essere aperta e l'accusa di principio promossa (nella misura in cui non entri in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell'accusa, in particolare se il reato perseguito è grave.

E. 7.2

Per le ragioni sopra indicate, la probabilità che in un'eventuale continuazione dell'istruzione emergano indizi di colpevolezza o che gli imputati siano condannati davanti al giudice di merito è esigua, per non dire nulla. I decreti non ledono il citato principio.

E. 8

. I decreti di abbandono e di non luogo a procedere sono confermati.

E. 9

. I reclami, per quanto ricevibili, sono respinti. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a _____ ed a PI 1 un'adeguata indennità (art. 436 cpv. 1 e

429 cpv. 1 lit. a CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Gli inc. 60.2022.220 e 60.2022.221 sono congiunti nel giudizio. 2. 2.1. Il reclamo 12/16.8.2022 (inc. 60.2022.221), per quanto ricevibile, è respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.